

LIX.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione ed elenco di omaggi — Congedi — Giuramento dei senatori Calciati e Ottolenghi — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge pel Codice penale per l'esercito — Presentazione di un disegno di legge: Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi, e deliberazione relativa — Approvazione per articolo del progetto di legge: Convalidazione del regio decreto 22 novembre 1891 e provvedimenti relativi — Rinvio alla votazione segreta del disegno di legge di un solo articolo: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue — Annunzio della morte del senatore Boschi e parole del presidente — Giuramento del senatore Gallozzi — Discussione del progetto di legge: Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi — Il senatore Brioschi dà lettura della relazione — Osservazioni del senatore Majorana-Calatabiano, al quale rispondono i ministri dei lavori pubblici, e di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli articoli del progetto di legge — Avvertenze del presidente intorno allo stato dei lavori del Senato e all'aggiornamento delle sedute, e dichiarazioni del senatore Majorana-Calatabiano — Votazione a scrutinio segreto dei tre progetti di legge e proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, ed i ministri delle finanze, del Tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, della marina e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Petizione ed omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI, legge:

« N. 47. Il Collegio dei ragionieri dell'Umbria (Perugia) domanda che nel disegno di

legge relativo allo stato degli impiegati civili vengano introdotte alcune disposizioni riguardanti la condizione dei ragionieri ».

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

Il senatore, segretario, CENCELLI, legge:

Il ministro del Tesoro del Catalogo della biblioteca dei ministeri delle finanze e del Tesoro;

La Compagnie de télégraphie et de téléphonie internationales de Bruxelles di una memoria col titolo: *Télégraphie et téléphonie simultanées par le même fil* (système van Ryselberghe);

Il dottor Vincenzo Poma di un suo lavoro intitolato: *La nuova legge sul credito agrario nei suoi principî e nei suoi risultati*;

Il signor A. Carnelli di una sua pubblicazione per titolo: *L'aliquota sulla imposta dei redditi della ricchezza mobile*;

Il collegio degli avvocati di Firenze del catalogo della propria biblioteca;

L'Associazione lombarda dei giornalisti di una memoria intitolata: *La diffamazione nel Codice penale e la stampa*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio del lavoro statistico: *Sopra alcuni indici misuratori del movimento economico in Italia*;

La Società reale di Napoli degli: *Atti della regia Accademia delle scienze fisiche e matematiche*, serie II, vol. IV;

Il presidente del Consiglio direttivo di meteorologia e di geodinamica degli: *Annali dell'ufficio meteorologico e geodinamico italiano dell'anno 1887*;

Il ministro del Tesoro della *Esposizione finanziaria* da lui fatta alla Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1891 (tradotta in francese);

Il rettore della regia Università di Perugia del volume I°, fascicolo 3° delle *Pubblicazioni periodiche della facoltà di giurisprudenza*.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di salute, i signori senatori Tolomei Giampaolo, e Salis di 15 giorni, Longo di 5, Pecile di un mese, Rossi A. di 8 giorni, Cucchiari e Petri di un mese; per motivi di famiglia, Angioletti di 8 giorni, Bargoni e Ridolfi di 15, Di Prampero di 8; per motivi di ufficio, Saladini di 15 giorni.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Giuramento dei senatori Calciati e Ottolenghi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Galeazzo Calciati, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Brioschi e Bonvicini d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Galeazzo Calciati viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Calciati conte Galeazzo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore Ottolenghi prof. Salvatore, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Brioschi e Costa d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Ottolenghi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Ottolenghi prof. Salvatore del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Per l'incarico del quale il Senato volle ieri onorarvi, chiamo a comporre la Commissione speciale che dovrà esaminare il progetto di legge sul Codice penale militare i signori senatori: Bertolè Viale, Canonico, Costa, Eula, Guerrieri-Gonzaga, Mezzacapo, Nobile, Pierantoni, Puccioni, Ricotti e Torre.

Presentazione di un progetto di legge

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alla Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi, approvato dalla Camera dei deputati.

Siccome i servizi postali non si possono interrompere io pregherei il Senato di voler provvedere affinché la proroga dei servizi marittimi possa diventar legge prima che il Senato si aggiorni.

Non fo istanza perchè ciò possa accadere nella tornata stessa di oggi; ma bensì che piaccia al Senato prima del 31 dicembre di discutere e votare il disegno di legge.

Proporrei quindi che fosse rinviato alla Commissione di finanze e che questa ne riferisse nel più breve termine.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, il signor ministro dei lavori pubblici prega di dichiarare d'urgenza il progetto di legge da esso presentato per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Il signor ministro dei lavori pubblici prega inoltre il Senato di voler trasmettere il disegno di legge alla Commissione permanente di finanze.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *presidente della Commissione permanente di finanze*. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, se non erro, desidera che questo progetto di legge sia discusso dal Senato prima della fine dell'anno.

Ora io mi permetto di osservare che sarà difficile di riunire la Commissione di finanze nel corso della settimana. Faccio pure presente che la Commissione di finanze è sempre agli ordini del Senato, e sarebbe anche disposta a riunirsi in giornata per esaminare quel progetto di legge, mentre, ripeto, credo difficile di poterla riunire nel corso della settimana. Quindi mi metto interamente a disposizione dell'onor. presidente e del Senato.

PRESIDENTE. È necessario fare delle proposte concrete. È inutile dire che io sono sempre agli ordini del Senato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Visto il carattere del progetto di legge, e siccome sappiamo che si tratta di sei mesi di proroga di questa convenzione; visto, come diceva l'onorevole presidente della Commissione permanente di finanze che essa potrebbe adunarsi anche oggi stesso, io proporrei che nella seduta d'oggi si riferisse

e votasse il progetto di legge come già è stato fatto altre volte.

PRESIDENTE. Il senatore Brioschi propone che la Commissione permanente di finanze riferisca oggi stesso verbalmente, come il regolamento consente nei casi d'urgenza.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Approvazione del progetto di legge « Convalidazione del Regio decreto 22 novembre 1891, n. 635 e provvedimenti relativi ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del R. decreto del 22 novembre 1891, n. 635 e provvedimenti relativi ».

Prego il signor senatore segretario a dare lettura del progetto di legge.

(V. Stampato N. 123).

PRESIDENTE. Si dà lettura del decreto reale e dell'annessa tabella.

Il senatore, *Segretario*, CORSI L. legge.
(V. Stampato N. 123).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Rossi Alessandro che era iscritto nella discussione generale, prega telegraficamente il Senato di scusarlo, se non potrà prendere la parola, non avendo trovato la coincidenza dei treni a Modena.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 22 novembre 1891, n. 635.

(Approvato).

Art. 2.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, nella *Gazzetta Ufficiale del*

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

Regno, sono introdotte nel detto decreto le modificazioni seguenti:

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio	
			di entrata	di uscita
6	Oli fissi:			
	di lino	Quintale	24. —	»
	di lino cotto	id.	26. —	»
	non nominati	id.	24. —	»
13	Zucchero:			
a	di prima classe	id.	94. —	»
b	di seconda classe	id.	76. 75	»
	Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n. 20 Olanda, o che abbiano un grado polarimetrico superiore a 97. Appartengono parimenti alla prima classe gli zuccheri colorati artificialmente e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado polarimetrico.			
266	Avena	id.	4. —	»
287	Semi:			
a	Oleosi:			
	1. di ricino	id.	esenti	1. 10
	2. di lino, di colza e di ravizzone	id.	4. 75	1. 10
	3. di sesamo e di arachide	id.	6. —	1. 10
	4. altri	id.	5. —	1. 10
b	non oleosi	id.	esenti	1. 10

Le tare di cui all'articolo 2 del detto decreto s'intendono applicate ai soli recipienti d'origine.

L'art. 3 del decreto stesso è soppresso.

(Approvato).

Art. 3.

Agli articoli 26 e 28 del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con Regio decreto del 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3^a), sono sostituiti i seguenti:

Art. 26. La liquidazione della tassa è fatta dall'ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.

La riscossione viene eseguita nei modi e con le forme stabilite dal Regio decreto del 14 maggio 1882, n. 740 (serie 3^a), in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni

l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione.

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.

La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra certificati di renipita nominativa. Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, può anche prestarsi mediante prima ipoteca sopra beni stabili.

Art. 28. Gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, i quali si considerano come locali di fabbrica e sono sottoposti alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi privati.

Il pagamento della tassa per gli spiriti così custoditi potrà essere eseguito anche a misura della loro estrazione dai magazzini, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione mensile. In questo caso il fabbricante rimarrà dispensato dall'obbligo della cauzione e sarà determinata, alla fine di ogni mese, in confronto del restante suo debito, la quantità di spirito ancora soggetta al vincolo del deposito, comprendendovi la quota d'abbuono di che all'art. 5.

L'istituzione del magazzino agli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione è facoltativa per gli esercenti le fabbriche agrarie non provvedute di misuratore.

È data facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa per gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

Il versamento in tesoreria è obbligatorio per tutti i fabbricanti che pagano la tassa a misura della estrazione dello spirito dai magazzini.

(Approvato).

Art. 4.

Sugli spiriti esistenti nelle fabbriche e su quelli introdotti negli opifici di rettificazione, nei depositi a scopi industriali, nei magazzini dei commercianti all'ingrosso, negli stabili-

menti per la preparazione del cognac e in quelli per la concia dei vini, non è dovuto, agli effetti della tassa di fabbricazione, il calo di tolleranza stabilito dall'art. 65 della vigente legge doganale.

Gli spiriti custoditi nei magazzini assimilati ai depositi doganali e destinati alla fabbricazione dei liquori, uso cognac, continueranno a godere dell'abbuono, a titolo di calo di affinazione e di giacenza, del dieci per cento, stabilito dall'art. 10 della legge 30 giugno 1890, n. 6915.

(Approvato).

Art. 5.

È abrogato l'art. 27 del testo unico delle leggi sugli spiriti.

(Approvato).

Art. 6.

L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione, sullo spirito di primà distillazione estratto dal vino, è ristabilito, per tutte le fabbriche, nella misura del 40 per cento, per un periodo di un anno a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Trascorso questo periodo rientrerà in vigore il disposto degli articoli 5, lettera C e 11 del testo unico della legge sugli spiriti approvato con R. Decreto 29 agosto 1889.

(Approvato).

Art. 7.

Per la birra che si esporta all'estero la restituzione della tassa pagata all'interno avrà luogo in ragione di lire dodici per ettolitro.

(Approvato).

Art. 8.

L'orzo tallito destinato alla fabbricazione della birra è ammesso in esenzione da dazio d'entrata alle condizioni che saranno stabilite con decreto reale.

(Approvato).

Art. 9.

Per il glucosio esportato all'estero sarà concesso il disgravio della tassa nella misura del 90 per cento, mediante corrispondente detrazione dagli accertamenti di fabbrica.

(Approvato).

Art. 10.

L'abbuono della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato nella produzione dell'aceto è stabilito nella misura di L. 70 per ogni ettolitro di alcool anidro.

(Approvato).

Art. 11.

È concessa l'importazione temporanea degli zuccheri da impiegarsi nella fabbricazione dei canditi destinati all'esportazione, senza sentire il Consiglio superiore del commercio, con la forma e nei modi che verranno determinati con decreto reale.

(Approvato).

PRESIDENTE, Ora si darà nuovamente lettura del Decreto Reale e della tabella annessa.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge :

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
In seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali e alle tasse interne di fabbricazione sono introdotte le modificazioni indicate nell'annessa tabella, firmata per ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

La tariffa delle tare per i recipienti contenenti zucchero, caffè ed estratto di carne, è sostituita dalla seguente:

Per gli zuccheri:

Sacchi semplici.	Kg. 1 »
Sacchi doppi	» 1.50
Ceste di giunco d'India.	» 4 »

Per i caffè:

Sacchi semplici.	» 1 »
Sacchi doppi	» 1.50
Fardi	» 4 »

Per l'estratto di carne:

Botti e casse contenenti estratto di carne in vasi	» 60 »
Botti e casse contenenti estratto di carne in scatole o stagnoni di latta.	» 30 »

Art. 3.

Le facoltà della sezione doganale di Sampierdarena, per quanto riguarda lo sdoganamento degli zuccheri, sono limitate agli zuccheri provenienti esclusivamente dai confini di terra in vagoni piombati con destinazione diretta alla raffineria degli zuccheri.

Art. 4.

La restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati alla esportazione continuerà a farsi nella misura attualmente in vigore.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 22 novembre 1891.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			d'entrata	d'uscita
CATEGORIA I.				
<i>Spirito, bevande e oli.</i>				
4	Spirito dolcificato o aromatizzato, ecc.:			
	1. cognac in botti o caratelli (compreso il recipiente)	ettolitro	90	»
	2. cognac in bottiglie superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro	cento	90	»
	3. cognac in bottiglie di mezzo litro o meno	id.	67	50
6	Oli fissi:			
	di lino	quintale	20	»
	di lino cotto	id.	23	»
	non nominati	id.	20	»
7	Oli minerali, di resina e di catrame:			
b	altri	id.	48	»
CATEGORIA II.				
<i>Generi coloniali, droghe e tabacchi.</i>				
10	Caffè:			
a	naturale	id.	150	»
b	tostato	id.	207	»
13	Zucchero:			
a	di prima classe	id.	92	»
b	di seconda classe	id.	76	75
<p>Appartengono alla prima classe tutti gli zuccheri che presentano un grado di bianchezza superiore al campione n. 20 Olanda, o che abbiano un grado polarimetrico superiore a 98. Appartengono parimenti alla prima classe gli zuccheri colorati artificialmente e quelli mescolati a sostanze atte ad abbassarne il grado polarimetrico.</p>				

Num. e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO	
			d'entrata	d'uscita
15	Confetti e conserve con zucchero o miele	quintale	120 »	
16	Biscotti da thè	id.	60 »	
19	Cioccolata	id.	200 »	
20	Cannella	id.	150 »	
21	Garofani (Chiodi di)	id.	150 »	
22	Pepe e pimento	id.	120 »	
23	Thè	id.	250 »	
24	Vainiglia	id.	350 »	
25	Zafferano	id.	450 »	
26	Noci moscade:			
a	col guscio	id.	60 »	
b	senza guscio	id.	300 »	
CATEGORIA XIV.				
<i>Cereali, farine, paste e prodotti vegetali non compresi in altre categorie.</i>				
266	Avena	id.	5 »	
287	Semi:			
a	oleosi:			
	1. di ricino	id.	esenti	1 10
	2. di lino e di colza	id.	4 50	1 10
	3. di sesamo e di arachide	id.	5 50	1 10
	4. altri	id.	5 50	1 10
b	non oleosi	id.	esenti	1 10

Modificazioni alle tasse interne di fabbricazione.

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli zuccheri è stabilita nella misura di L. 63.15 per ogni quintale di zucchero di prima classe, e di L. 55.95 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Art. 2.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 140 per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centesimale.

Art. 3.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è mantenuta nella misura di L. 20 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura indicata nell'articolo precedente.

Art. 4.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla sopratassa nella misura qui sotto indicata :

Numero della tariffa	PRODOTTI soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa	UNITÀ DI MISURA sulla quale è commisurata la sopratassa
		L. C.	
6	Etere e cloroformio	3 40	Per ogni chilogramma di etere e cloroformio, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di <i>rhum</i> , <i>cognac</i> ed altre contenenti spirito	0 80	Per ogni chilogramma, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche	110 »	Per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito	95 »	Per ogni quintale di peso netto legale.

Art. 5.

La tassa di fabbricazione della birra è stabilita in L. 1.20 per ogni grado di forza misurato col saccarometro centesimale alla temperatura di gradi 17.50 del termometro centigrado e per ogni ettolitro di birra.

Agli effetti della liquidazione della tassa, il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16, ed il limite minimo a gradi 10.

La quantità della birra da sottoporre a tassa è misurata nel rinfrescatoio.

La deduzione sulla misura fatta nel rinfrescatoio, stabilita dalla legge 31 luglio 1879, n. 5038 (serie 2^a), potrà essere variata con decreto del ministro delle finanze.

Art. 6.

La sopratassa per la birra che s'importa dall'estero è stabilita nella misura di L. 19.20 per ogni ettolitro, salvo all'importatore la facoltà di pagarla in ragione dei gradi saccarometrici e di quelli alcoolometrici effettivamente accertati.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro segretario di Stato per le finanze

G. COLOMBO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Rinvio alla votazione segreta del progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue » (N. 121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue ».

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

(Il senatore, segretario, CORSI legge il seguente progetto di legge).

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiariet perpetue, già prorogati

con la legge 2 luglio 1890, n. 6919 (serie 3^a), sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1892.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione; e poichè si tratta di un solo articolo, lo si voterà poi a scrutinio segreto.

Annunzio della morte del senatore Boschi.

PRESIDENTE. Signori senatori. Un telegramma mi reca una dolorosa notizia. Il prefetto di Torino telegrafa: « Dolente annunciare morte senatore Boschi avvenuta stamane ore 4, funerali per espressa volontà defunto dovranno farsi forma privata senza intervento rappresentanza ». Il prefetto, firmato Winspeare.

Io sono certo di interpretare il pensiero del Senato esprimendo profondo dolore per la morte dell'ottimo cittadino, dell'egregio funzionario, del retto amministratore quale fu il senatore Boschi di cui rimpiangiamo la perdita.

Sospensione e ripresa della seduta.

PRESIDENTE. Ora proporrei che si sospendesse la seduta per venti minuti onde aspettare che la Commissione permanente di finanze potesse adempiere l'incarico che il Senato le deferì in principio di seduta.

La seduta è sospesa alle ore 2 45.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta (ore 3. 25).

Giuramento del senatore Gallozzi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Gallozzi professore Carlo i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in una precedente seduta, prego i signori senatori Barracco e Capone d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Gallozzi professore Carlo viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Carlo Gallozzi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione del disegno di legge: « Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi ».

PRESIDENTE. Per la deliberazione presa dal Senato in principio di seduta passeremo ora alla discussione del disegno di legge sulla « Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi ».

Invito il signor senatore, segretario, Verga a dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il progetto di legge.

(V. Stampato N. 125).

PRESIDENTE. Invito il signor senatore Brioschi, relatore, a dar lettura della relazione.

Il senatore BRIOSCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Nella tornata del 25 maggio scorso, il Governo del Re presentava alla Camera elettiva un progetto di legge relativo a nuove convenzioni marittime, scadendo quelle attualmente in vigore col 31 dicembre 1891.

Il breve tempo dei lavori parlamentari trascorso dal maggio in poi, spiega come quel progetto di legge, per quanto preceduto da lunghi studi sull'importante questione, non abbia potuto essere finora discusso nell'altro ramo del Parlamento.

La proroga delle attuali convenzioni a sei mesi è quindi una conseguenza necessaria di questo fatto.

Se non che nello stipulare la convenzione di proroga colla Società di navigazione generale italiana, il Governo, nello scopo lodevole di non eccedere la somma inscritta in bilancio per detti servizi, somma corrispondente ai servizi stabiliti nelle nuove convenzioni, convenne colla Società stessa di modificare alcune fra le condizioni del precedente contratto relativo a speciali viaggi.

Le sostituzioni proposte di questi viaggi o servizi sono concretate negli articoli 2 e 3 della convenzione di proroga 23 settembre 1891; e rispondono a desideri espressi nella relazione della Commissione alla quale pochi anni sono fu affidato lo studio del problema.

Al disegno di legge presentato dal Ministero alla Camera elettiva, questa aggiunse un articolo, il terzo, pel quale la Commissione di finanze credette opportuno avere alcune informazioni dai signori ministri.

Trattasi di conferire al Governo la facoltà di provvedere con decreto reale da convertirsi in legge: 1° ad un terzo viaggio settimanale con approdi alla costa calabrese; 2° ad un servizio quindicinale alla costa occidentale di Sardegna; 3° al trasbordo a Brindisi delle merci dei battelli della Navigazione Generale italiana provenienti da Venezia su quelli della Penisulare in partenza per Alessandria ed oltre Suez.

La Commissione, desiderando di conoscere quale carico poteva venire alle finanze dello Stato da questi servizi aggiunti, interpellò, come si disse, i signori ministri, ed avendo dalle loro risposte potuto convincersi che la spesa sarà minima, e che potrà provvedersi con mezzi provenienti dal bilancio delle poste, la Commissione, fidando in queste dichiarazioni, è d'opinione che questo articolo possa essere accettato.

Premesse queste brevi considerazioni, la Commissione permanente di finanze propone al Senato l'approvazione del presente disegno di legge.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prima che il ministro delle poste e telegrafi risponda al relatore, io gli rivolgerò la parola sopra un tema che è stato oggetto di recente conferenza.

In Catania il commercio vive in allarme, sperando poco, anzi quasi disperando, che da gennaio in poi si facciano migliorare colà gli approdi marittimi; e quello che è peggio, temendo che il pessimo ed ingiusto sistema applicato finora a quella città, possa divenire ancor peggiore, vale a dire temendo che Catania possa perdere ancora qualcuno degli approdi di presente conservatile.

Io farò qualche sommaria considerazione in proposito.

Lo Stato spende annualmente dei milioni per creare traffici dove non sono, e perfino dove mai sorsero o sorgeranno. Lo Stato intanto, per procurare il servizio dei trasporti marittimi, li ha ordinati, ed è a temere che li serberà per l'avvenire ordinati sì da richiedere, come condizione imprescindibile, il tenere in piedi un monopolio, che mette nell'impossibilità, soprattutto le contrade, dove naturali e prosperi vi sarebbero i traffici, di fare appello all'industria privata, nazionale e straniera.

Più volte si è levata la voce per domandare al Governo giustizia nel senso di restituire la libertà di stare e di muoversi, al paese, ed in ispecie a quella parte del paese che per nulla si avvantaggia del servizio dello Stato, e di più ne è manomessa in causa del monopolio. Si è domandato che, almeno a quella parte di paese che vien priva della libertà, non si applichino con esagerazione i monopoli; perchè essa, con la sola libertà, non soltanto si conserverebbe, ma anche progredirebbe: il passato che precede il fatale presente indirizzo, ne è prova.

Ma il ritorno alla libertà non è stato possibile; perchè il presente dipende da un insieme di cose, che, se non altro, politicamente s'impone.

Per parte mia però, pur non opponendomi a che una proroga sia accordata alle convenzioni marittime, vorrei avvertire che questa proroga

dovrebbe il Governo impiegare per vedere se, in un modo radicalmente diverso da quello usato fin qui, e che temo si voglia applicare all'avvenire, non possa risolvere il problema dei servizi marittimi.

Ma intanto, mentre dura il vizioso sistema, e ci troviamo alla vigilia della proroga, rivolgo questa domanda al signor ministro: che cosa ci è di vero nel temuto peggioramento delle presenti stremate condizioni dei servizi marittimi rispetto al porto di Catania che è uno dei più importanti d'Italia? Questo domando, anche perchè non vedo al suo banco il solo signor ministro delle poste e telegrafi che è pur quello dei lavori pubblici, ma vedo ben pure i signori ministri del commercio e delle finanze; e so che tutti insieme non possono non conoscere a quali ingenti danni vada incontro l'economia di quella provincia che è parte nobilissima e importantissima, non che di Sicilia, d'Italia; essi non possono non conoscere come si contino colà a decine di milioni, le perdite che, nella corrente stagione, si risentono in causa della crisi, dovuta, non già a fatalità di casi o di natura, ma al fallace indirizzo economico-politico, il solo che la creò, la mantiene, la intristisce.

Ora, alle regioni le quali di quell'indirizzo non furono causa, nè sono, le quali anzi vittima singolarmente ne furono e sono, si deve, per lo meno, un poco di giustizia.

Volete, invece, peggiorare ancora le loro già triste condizioni presenti?

Non lo volete; e vi credo.

Ma volete farle durare indefinitamente?

Non lo dovete; dovete anzi il contrario.

« Approda a Messina », dicesi, « il vapore delle Indie », e con ciò si vuol sostenere che Catania si può avvantaggiare mediante trasbordi a Messina. Ma, a parte che a Catania preme l'approdo, e le si deve senza ritardo, della linea Genova-Alessandria di Egitto, si può, anche nei semplici rapporti da e per Bombay e Singapore, dire sul serio che vi sia convenienza che le merci vadano da Catania a Messina? Si può dire che solo perchè la Navigazione Generale fa *gratis* il maggior tragitto da e sino a Messina, per le merci che, per le o dalle più lunghe percorrenze, si spediscono da Catania o vi giungono, di tale servizio si possa con qualche utilità giovare il commercio di Catania e provincia?

Io vorrei pregare il Governo perchè mi provasse, se mai una tonnellata di merce si sia mai spedita dalla stazione di Catania per trovare imbarco a Messina, e ritornare, lungo il mare di Catania, verso il lontano Oriente; se mai a Messina merci si sbarchino, per venire a Catania. I prodotti d'importazione e d'esportazione, in generale hanno un valore così tenue, che ove, oltre a quello del tragitto di mare da Messina, che è più lungo, ma non costa maggiormente di quanto sarebbe ove il vapore approdasse a Catania, si aggiunga la spesa del tragitto di terra, con tutti gli accessori di maggior tempo e spesa, riescirà del tutto perduta qualunque convenienza economica nel traffico.

Difatti: che cosa accadde quando, dopo la legge del 1888, si mutarono i servizi in danno di Catania? Avvenne che lo Stato, pur continuando a spendere, apportò gravissimo e ingente danno a sè stesso, a Catania soprattutto, alla sua provincia e a quella di Siracusa che al porto di Catania fa capo; e furon visti tutti i commerci che colà si erano, in modo veramente imponente e progressivo avviati, arrestati, spenti quasi.

In tale stato di cose, io domando 'al signor ministro: pure non peggiorandosi lo stato presente (e lo credo perchè ella così esplicitamente e ripetutamente me l'ha affermato), non è possibile che qualche cosa si tenti di fare, si faccia anzi, anche in questo periodo provvisorio; e ciò, non solamente per doverosa giustizia, ma anche per pubblica generale utilità, perchè il porto di Catania è sorgente notevolissima di entrata anche alla finanza?

Sarebbe poi così ingente la spesa di procurare dalla Società assuntrice del servizio, che essa nei suoi viaggi da Messina per Alessandria, e anche pel prolungamento a Bombay e a Singapore, e però nel passare per le acque di Catania, approdi e si fermi nel porto di cotesta città?

E, allargando la tesi: per altri viaggi sovvenzionati che devono passare lo stretto, o che vengono da e per l'Adriatico, e i quali non fanno approdi a Catania, non potrebbero, anche pei rapporti con l'Africa, con Alessandria principalmente, senza grave spesa, come facevasi in altri tempi, disporre gli approdi a Catania?

Ecco le brevi domande che io rivolgo all'onorevole signor ministro, sperando che una qual-

che parola di conforto giunga nella contrada di cui ho discorso, la quale sventuratamente non rammenta che sacrifici e danneggiamenti.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. La proroga, che è sottoposta al Senato non contiene alcuna innovazione al regime del porto di Catania, per cui nulla è pregiudicato. Nelle convenzioni definitive il porto di Catania potrà ricevere dei miglioramenti. Il Governo non intende punto colla proroga di pregiudicare a quanto è contemplato nelle nuove convenzioni.

Rispetto allo stato transitorio, siccome io credo che il porto di Catania sia il più importante della Sicilia orientale, per quanto è, nei limiti del possibile, consentito al Governo, si farà ogni opera perchè le comunicazioni possano essere migliorate. Ma debbo anche fare una dichiarazione molto schietta ed è questa:

Siccome qui non si tratta di esercitare un diritto d'imperio, ma bisogna prendere degli accordi con la Società contraente, e siccome d'altra parte abbiamo davanti a noi un termine di tempo così limitato, fino al 30 giugno 1891, è molto difficile che si possa venire ad un accordo il quale possa migliorare nel frattempo le condizioni del detto porto di Catania.

Se ciò sarà possibile, io lo farò con molto piacere, ma se ciò non sarà possibile, il Senato comprenderà che la brevità del tempo non consente alla miglior buona volontà di poter adempiere a questo che pur sarebbe voto sincero del Governo. Quindi l'onorevole senatore Majorana può essere sicuro che le sue autorevoli raccomandazioni saranno prese nella maggiore considerazione, ma il Governo farà soltanto quello che sarà possibile fare.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'onorevole senatore Majorana si volse anche a me muovendomi quasi rimprovero di non prendere abbastanza cura degli interessi commerciali della città e del porto di Catania. Per convincerlo del contrario piacemi comunicargli una notizia che, son certo, gli

farà piacere, e mostrerà il buon volere del Governo.

Una delle industrie più fiorenti della Sicilia è senza dubbio quella degli zolfi. Depressa negli anni passati, ora accenna a rilevarsi, poichè il prezzo degli zolfi e l'esportazione sono notevolmente cresciuti.

Nondimeno i proprietari ed i coltivatori di miniere spesso si trovano a disagio per difetto di magazzini di deposito, che diano loro modo di vendere gli zolfi quando meglio loro torna conto e di ottenere anticipi sulla merce depositata.

Per procurare loro questo duplice vantaggio, presi l'iniziativa e feci le pratiche occorrenti coll'amministrazione del Banco di Sicilia per indurla ad assumere l'istituzione di siffatti magazzini.

La Camera di commercio di Catania ha compresa tutta l'importanza di codesta iniziativa e ci ha offerto il suo concorso.

Avendo col suo provvido intervento eliminata ogni difficoltà, io spero che in breve tempo un primo magazzino di deposito sarà impiantato, e questo impianto si farà nella città di Catania.

Questo fatto aumenterà il traffico e il movimento degli zolfi verso il porto di Catania, dando così nuovo incremento alla floridezza commerciale di quella importante città i cui interessi ci stanno particolarmente a cuore.

Senatore MAJORANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ringrazio il signor ministro delle poste e telegrafi; e prendo atto della dichiarazione che la proroga in nulla peggiori le condizioni presenti degli approdi a Catania, e della sua promessa di migliorarli anche in corso della proroga.

Voglia peraltro ammettere che io mi sorprenda come dal banco dei ministri possa farsi la questione di possibilità e di impossibilità per un accordo, il quale, attesa la piccolezza del contenuto, e la nessuna importanza dell'aggravio, (se tale si può chiamare l'anticipare una lievissima spesa perchè non muoiano gravissimi interessi) giammai potrà incontrare ostacoli invincibili.

Io lo so che la forza esecutiva per costringere le Società a modificare i servizi nell'interesse generale, manca nel Governo. Ma basterà

a tant' uopo il diritto e il dovere della suprema vigilanza di esso: il quale, col solo moralizzare la propria domanda, e col mettere perciò dalla parte del torto l'altro contraente, non potrà fallire allo scopo.

Ciò può, e deve fare il Governo, in brevissimo tempo.

Io penso che chiunque si trovi legato da contratti verso il Governo, non possa deliberatamente, e con piena coscienza del proprio torto, negarsi, senza suo danno presente, ed indiscutibilmente prossimo, a tutte quelle modificazioni nei servizi, le quali, senza punto nuocerli, sieno richieste dall'interesse pubblico.

Peraltro, non deve intanto il Governo avvisarsi sui suoi propositi nei nuovi contratti?

Ed è così poca la potenza legittima del Governo, da non aver modo di fondere la sua nella volontà della Società assuntrice, su tutto ciò che è giusto e onesto?

In verità, nella riserva del signor ministro io non vedo altro che il suo spirito di suprema cautela; chè assolutamente non posso sospettare che la sua sia una promessa platonica; invece devo ammettere che sia una promessa positiva. Onde io ritengo che, promettendo egli nei termini del possibile (e certamente io non avrei potuto domandare cosa impossibile, altrimenti mi sarei guadagnato la taccia di domandar l'assurdo), per ciò stesso mi autorizza a confidare che egli, molto probabilmente, anche prima che giunga il primo di gennaio, possa fare ogni cosa.

Peraltro, signor ministro, possiamo fare leggi in pochi minuti; si possono affrontare grossi problemi, affrettandone anche in modo fulmineo la soluzione; si possono ingoiare centinaia di milioni di maggiori spese, votar bilanci, avere studi di Commissioni sedenti in modo permanente; si possono mandare progetti gravissimi perchè si studino, se ne riferisca a voce, si discutino, si votino, perfino seduta stante: e si ha poi da temer di inciampare nell'impossibilità, quando si tratta di soddisfare legittimi e doverosi interessi, quando si tratta di trovare autorità nella forza del diritto e del Governo, perchè qualche cosa di una certa importanza si rechi ad atto?

Io sono convinto che quanto mostra di volere il signor ministro e promette, ei può condurre ad effetto; e confido che egli lo farà.

Ringrazio, dopo ciò, anche l'onor. ministro di agricoltura e commercio della lieta novella che mi ha data intorno alla istituzione che andrà a sorgere e che egli facilita in Catania, procurando all'importantissima industria degli zolfi un luogo di deposito per attirarvi il favore delle anticipazioni e di altre maniere di credito.

Di certo non è questa l'occasione di porre in rilievo tutta la litania delle cose che per Catania da parte del Governo, sarebbero possibili e doverose, onde mi astengo dall'accennarle. Ma prendo atto intanto di quello che ha testè detto di aver fatto il signor ministro, non intendendo adesso sollevare altra questione.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Io non ho che a pregare il signor ministro dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi a voler esporre al Senato alcuni schiarimenti già dati alla Commissione di finanze, relativi al terzo articolo di questo disegno di legge.

Questo terzo articolo, come ho detto nella relazione, non era nel pensiero del Governo; è stato aggiunto alla Camera elettiva ed è un articolo che veramente potrebbe così a prima vista scuotere un po' quello che il Governo pensava di fare con la convenzione di settembre scorso, in quanto che con quella convenzione si intendeva di diminuire la spesa precedente nella somma determinata di L. 800,000 e più.

Questo articolo, un po' oscuro, aveva impressionato alquanto la Commissione di finanze. Ma come ho già detto nella breve relazione che ho letto, le dichiarazioni dei ministri furono tali da convincere la Commissione che la spesa deve essere minima.

Ad ogni modo sarebbe opportuno che il signor ministro si compiacesse di dire qualche parola al Senato su questo proposito.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Le due corse sopresse rappresentano, quella di Calabria circa L. 80,000 per semestre, e quella di Sardegna circa 70,000 lire per semestre. In tutto 150 mila lire.

Però siccome per la costa occidentale di Sardegna, la Navigazione Generale ha già un con-

tratto privato che provvede ai porti di Carloforte e Sant'Antioco, indipendentemente dalla convenzione col Governo, così non crediamo di ristabilire queste comunicazioni, tanto più che la linea soppressa non avrebbe dovuto durare che due anni secondo le convenzioni definitive; mentre questo contratto privato stabilisce le comunicazioni per cinque anni.

Però approfittandosi del contratto stesso il Governo pensa provvedere ad un servizio quindicinale per Bosa ed Alghero, innanzi ai quali porti passa regolarmente il relativo battello. Non così prendo impegno per Oristano, stante la grande difficoltà dell'approdo di quel porto.

Ora per provvedere nel breve periodo della proroga, agli approdi quindicinali per Bosa ed Alghero, la spesa sarà così minima che il Governo vi potrà provvedere, come ho già dichiarato alla Commissione di finanze, con qualche economia suppletiva nel bilancio delle poste e dei telegrafi, e col compenso delle multe, perchè la Navigazione Generale, come ogni altra società, va soggetta a multe per inadempimenti.

Rispetto alle linee di Calabria dirò che le linee ora sono tre; noi ne conserviamo due semi-dirette e si sopprime una linea-omnibus perchè ad essa già provvede una Società privata che esercita la navigazione libera. Qualora questa Società venisse dalla posta riconosciuta e non avesse la concorrenza della Navigazione Generale, non dubito che con qualche piccolo premio, assicurerebbe la periodicità del servizio. Per cui anche per questo, se spesa vi sarà, dovrà essere molto lieve.

Vi è infine nell'art. 3 la promessa di assicurare il servizio cumulativo, col trasbordo gratuito delle merci che da Venezia sono portate a Brindisi dalla Navigazione Generale, per essere poi condotte dalla Peninsulare all'Indocina. Ma anche perciò se si deve incontrare una spesa, che oggi non si può determinare, sarà sempre di tale lieve misura che non può turbare il bilancio, per cui sommate insieme le tre spese, non diminuiranno che insensibilmente le 832,000 lire di economie, che con questo progetto si raggiungono, tanto che io non credo occorrerà al Governo di presentare dei nuovi progetti di legge.

Io non impegno sin d'ora nè il Senato nè il Governo a provvedere a questa spesa, perchè io spererei, appunto giovandomi di una certa

libertà di negoziare, facendo valere la giusta prevalenza del Governo per certi interessi, di ottenere le facilitazioni in discorso con piccolissimo compenso o addirittura senza compenso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la Convenzione qui unita stipulata il 23 settembre 1891 con la Società di Navigazione Generale Italiana, per la proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 1892 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi.

Il servizio bigiornaliero tra Reggio e Messina, di cui alla lettera C dell'art. 2 dell'annessa convenzione, rimarrà affidato, durante la proroga, alla Navigazione Generale Italiana, che lo eserciterà secondo le condizioni stabilite dall'art. 1 del quaderno d'onori, per i servizi della Sicilia, annesso alla legge del 15 giugno 1877, n. 3880 (serie 2^a).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a far continuare dalla Società « Nederland » pel 1° semestre 1892 il servizio fra Genova e Batavia, alle condizioni tutte stabilite dalla Convenzione stipulata il 16 maggio 1891, annessa al progetto di legge presentato il 25 maggio di detto anno.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere occorrendo per decreto reale da convertirsi in legge:

a) per conservare un terzo viaggio settimanale con approdi alla costa calabrese, a Paola, Pizzo, Reggio ed altri punti intermedi che hanno attualmente l'approdo;

b) per dare un servizio quindicinale alla costa occidentale di Sardegna;

c) per assicurare il trasbordo a Brindisi delle merci dai battelli della Navigazione Ge-

nerale Italiana provenienti da Venezia su quelli della Peninsulare in partenza per Alessandria ed oltre Suez.

(Approvato).

Dichiarazioni del presidente.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati, per alzata e seduta. Dopo di che il Senato si aggiornerà e i signori senatori saranno poi prevenuti con avviso a domicilio per la prossima convocazione.

Intanto parmi non inopportuno porre sotto gli occhi del Senato quello che a me parrebbe il giorno conveniente per questa convocazione e quale sarà lo stato dei suoi lavori.

A me parrebbe adunque che il Senato, dato lo stato dei suoi lavori e quello in genere dei lavori parlamentari, dovesse convocarsi fra il 15 ed il 20 di gennaio, ma non più tardi del 20. (*Bene*).

I lavori del Senato consisteranno: nel completare o nominare alcune Commissioni che hanno scadenza annuale e poi nel discutere 14 progetti di legge ancora pendenti; di questi alcuni sono importantissimi, altri sono stati presentati da lungo tempo.

Non potrebbe la Presidenza procedere alla convocazione del Senato se i signori relatori, se i presidenti degli Uffici centrali non adoprassero la maggior diligenza perchè siano presentate tempestivamente le relazioni affinchè i senatori possano esaminarle e studiarle alcuni giorni prima della convocazione.

Io quindi mi permetto di fare vivissima istanza ai signori presidenti degli Uffici centrali ed ai signori relatori in questo senso. Così il Senato potrà compiere i suoi uffici con diligenza e con sollecitudine. (*Benissimo*).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Avendo l'onore di essere relatore di due importantissimi progetti di legge, io posso assicurare il Senato che, prima ancora che esso riprenda le sue sedute, potranno essere, nonchè approvate, staminate e distribuite le relazioni dei progetti medesimi che riguardano i manicomi e lo stato degli impiegati civili. (*Bene*).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1891

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole senatore Majorana, e interprete, credo, di tutto il Senato, lo ringrazio della sua promessa.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora dunque procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge accennati.

Si procede all'appello nominale.

Il signor senatore segretario VERGA C., fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, *segretari*, di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, *segretari*, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Convalidazione del R. decreto del 22 novembre 1891, n. 635, e provvedimenti relativi:

Votanti	100
Favorevoli	83
Contrari	16
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue:

Votanti	97
Favorevoli	84
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi:

Votanti	97
Favorevoli	83
Contrari	13
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Per la nuova seduta i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 e 40 pom.).

